

Attività finanziaria. Il decreto dell'Economia

Per i mediatori creditizi audit e verifiche annuali

Ranieri Razzante

Controlli interni nei mediatori creditizi. Le 283 società operanti attualmente nel settore della mediazione del credito dovranno dotarsi, entro ottobre, di idonei presidi di internal audit, proprio come le banche e gli altri intermediari finanziari. È la novità in arrivo con il decreto 31 del ministero dell'Economia del 22 gennaio 2014, pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» 63 del 17 marzo scorso.

Disposizioni attese da tempo, in virtù della delega conferita al ministero dell'Economia dal Dlgs 13 agosto 2010, n. 141, che ha riorganizzato l'attività di intermediazione creditizia svolta da soggetti diversi dalle banche. Con questo provvedimento legislativo venne infatti realizzata una vera e propria rivoluzione nel settore di attività dei mediatori creditizi e degli agenti in attività finanziaria, diventati figure professionali di riferimento, con tanto di albo e organismo di tenuta dello stesso, rispetto a un passato nel quale questi soggetti avevano operato nell'incertezza legislativa.

Il nuovo decreto, a conferma di quanto evidenziato, prevede l'istituzione della funzione di controllo interno nella società che effettua la mediazione creditizia, unica forma giuridica con la quale i mediatori possono operare dal 2010, e che ha sostituito la forma individuale. Infatti, l'articolo 128-sexies del TUB bancario identifica il mediatore creditizio come «il soggetto che mette in relazione, anche attraverso attività di consulenza, banche o intermediari finanziari previsti dal Titolo V con la po-

LA RACCOMANDAZIONE

Le 283 società operative dovranno strutturarsi per gestire e controllare i rischi legali, reputazionali e operativi tenziale clientela per la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma».

In questo settore si erano registrate in passato numerose infrazioni riguardanti soprattutto l'abusiva concessione di cre-

dito e addirittura attività usuarie di soggetti che in realtà intervenivano senza un mandato della banca e dirottavano la clientela su finanziarie compiacenti. Il decreto 141/2010 e le norme di attuazione, l'istituzione dell'Oam (Organismo per la tenuta dell'albo dei mediatori creditizi), l'incremento delle funzioni di vigilanza della Banca d'Italia e dell'Oam stesso stanno via via consentendo un riassetto del comparto, ritenuto di strategica importanza per l'accesso al credito, soprattutto di piccole-medie dimensioni, di soggetti che altrimenti resterebbero al di fuori del circuito ordinario. A questi intermediari viene ora raccomandato di strutturarsi affinché si gestiscano e controllino i rischi legali, reputazionali, operativi. Tipicamente quelli della mancata osservanza di norme, l'integrità e l'affidabilità delle informazioni alla clientela, la compliance alle regole dell'Oam e della Banca d'Italia.

Scatterà però il criterio della proporzionalità degli assetti di controllo alla struttura della società di mediazione. Il decreto prevede che la funzione di controllo interno, affidabile anche a soggetti esterni, dovrà essere istituita solo da quei soggetti giuridici che supereranno i limiti dimensionali che verranno stabiliti proprio da una delibera dell'Oam. Quest'ultimo dovrà basarsi sulla considerazione del numero di dipendenti o collaboratori (che hanno rapporti con il pubblico) dell'impresa creditizia. È chiaro che l'intenzione del legislatore è quella di istituire presidi di controllo non solo sulle imprese, ma sui soggetti che vi operano, data la vulnerabilità del sistema mediatorio a rischio di sconfinamento regolamentare. Rimane ovvio che la responsabilità per i fatti dei dipendenti e collaboratori sarà dell'impresa mandante, la quale dovrà peraltro conservare tutta la documentazione relativa ai controlli effettuati.

Il decreto interviene anche sui criteri di selezione dei dipendenti e collaboratori, prescrivendo all'articolo 5 procedure

"rigorose" e verifiche dell'operatività successiva anche attraverso indagini sulla clientela e accessi ispettivi. Singolare è la previsione che le ispezioni debbano avere una periodicità obbligatoria annuale, e se riferite ai collaboratori esterni dovranno riguardare almeno un quinto degli stessi. Una relazione sui requisiti organizzativi dovrà essere predisposta dalle società in questione e presentata all'Oam su sua richiesta. In attesa che l'Organismo emani le regole sui requisiti, la norma è immediatamente applicabile a quelle società che abbiano un numero di dipendenti o collaboratori superiore a 20; è da ritenersi un indicatore riferibile a entrambi, a meno che non intervengano chiarimenti successivi. Per le società che non rispondano a questi parametri, l'istituzione della funzione di controllo interno dovrà avvenire entro sei mesi dalla delibera dell'Oam che individuerà i predetti limiti.

Da ottobre

01 | L'OBBLIGO

Entro ottobre le 283 società operanti nel settore della mediazione del credito dovranno dotarsi di idonei presidi di internal audit, proprio come le banche e gli altri intermediari finanziari

02 | IL CONTROLLO

A questi intermediari viene raccomandato di strutturarsi affinché si gestiscano e controllino i rischi legali, reputazionali, operativi

03 | LA SELEZIONE

Novità anche sui criteri di selezione dei dipendenti e collaboratori: previste procedure «rigorose» e verifiche dell'operatività successiva anche attraverso indagini sulla clientela e accessi ispettivi. Le ispezioni dovranno avere una periodicità obbligatoria annuale, e se riferite ai collaboratori esterni dovranno riguardare almeno un quinto degli stessi

